

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE**  
**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Patrizia CORONA	Presidente f.f.
- Avv. Leonardo ARNAU	Segretario f.f.
- Avv. Ettore ATZORI	Componente
- Avv. Giampaolo BRIENZA	Componente
- Avv. Aniello COSIMATO	Componente
- Avv. Francesco DE BENEDITTIS	Componente
- Avv. Francesco FAVI	Componente
- Avv. Paolo FELIZIANI	Componente
- Avv. Antonio GAGLIANO	Componente
- Avv. Antonino GALLETTI	Componente
- Avv. Daniela GIRAUDO	Componente
- Avv. Vittorio MINERVINI	Componente
- Avv. Francesco PIZZUTO	Componente
- Avv. Demetrio RIVELLINO	Componente
- Avv. Giovanni STEFANI'	Componente

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Pietro Molino ha emesso la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso presentato dall' Avv. [RICORRENTE], nato a [OMISSIS] il [OMISSIS] e residente in [OMISSIS], cod. fisc.: [OMISSIS] rappresentato e difeso dall'avv. [OMISSIS] del foro di Fermo, PEC. [OMISSIS], avverso la decisione n. 14/2019 emessa dal Consiglio Distrettuale di Disciplina di Ancona in data 20/09/2019 e depositata il successivo 21/10/2010 e notificata in pari data 23.10.2019.

per il ricorrente nessuno è comparso;

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Fermo, regolarmente citato, nessuno è presente;

Il presidente dà atto che in data odierna il COA di Fermo ha comunicato che l'Avv. [RICORRENTE] è stato cancellato dall'Albo degli Avvocati di Fermo con delibera dell'8/9/2021 n. 168 a seguito del decesso.

Il Consigliere relatore avv. Francesco Pizzuto svolge la relazione;

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo il non luogo a procedere;

### **FATTO**

Il Consiglio Distrettuale di Disciplina di Ancona, in seguito ad esposto a firma del sig. [OMISSIS], apriva procedimento disciplinare a carico dell'avv. [RICORRENTE] ed approvava il seguente capo di incolpazione:

*a) illecito disciplinare p.e.p dagli artt. 9-12-14-22-26 e 53 del vigente CDF per non aver dato seguito al mandato conferitogli dal sig. [OMISSIS] di proporre opposizione ad un verbale di contravvenzione avanti al Giudice di Pace di Fano procurando al cliente un danno consistito nel pagamento maggiorato della multa e violando il principio della difesa impedendo allo stesso di contestare i fatti addebitatigli ed accettando l'incarico di opporre il verbale di contravvenzione avanti l'ufficio giudiziario del Giudice di pace di Fano ove svolgeva funzioni giurisdizionali ed essendo in stato di incompatibilità;*

*b) illecito disciplinare p.e.p dagli artt. 9-12-14-22-26 del vigente CDF per aver omesso di instaurare per il cliente sig. [OMISSIS] un giudizio di lesione di legittima nei confronti dei suoi familiari violando il dovere professionale di agire in giudizio per l'incarico ricevuto con comportamento non scusabile e di rilevante trascuratezza degli interessi della parte assistita con l'aggravante di cui all'art. 26, n. 2 cdf;*

*c) illecito disciplinare p.e.p. dall'art. 29 del vigente cdf per aver richiesto anticipi sproporzionati e non commisurati rispetto all'attività svolta e da svolgere, del tutto omessa, consistito nella percezione di importi di € 2.600,00 in più soluzioni omettendo di consegnare al cliente la relativa documentazione fiscale*

1.2 Il procedimento veniva regolarmente istruito anche con l'audizione dell'esponente, che confermava i fatti indicati nell'esposto, mentre l'incolpato non compariva ma faceva pervenire, tramite il difensore, documentazione difensiva e chiedeva l'archiviazione del procedimento disciplinare, sottolineando che, per un esposto di contenuto analogo a carico dello stesso incolpato, era stata disposta l'archiviazione.

All'esito del giudizio, il CDD, sulla base delle risultanze del dibattimento, riteneva accertata la responsabilità disciplinare dell'avv. [RICORRENTE] per gli addebiti sub b) e c) del capo di incolpazione e irrogava la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione forense per mesi due.

1.3. Avverso la decisione del CDD di Ancona del 20.09.2019, depositata il 21.10.2019 comunicata il 23.10.109 all'Avv. [OMISSIS], proponeva ricorso l'incolpato con atto pervenuto in data 21 novembre 2019.

### **DIRITTO**

Con considerazione assorbente rispetto alla trattazione del merito, va rilevata la cancellazione dall'albo degli Avvocati di Fermo dell'avv. [RICORRENTE] con delibera del giorno 8.9.20121 n. 168 a seguito del decesso, con conseguente estinzione del procedimento.

### **P.Q.M.**

visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;

Il Consiglio Nazionale Forense dichiara l'estinzione del giudizio per intervenuta morte dell'incolpato.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 4 maggio 2023

IL SEGRETARIO f.f.  
f.to Avv. Leonardo Arnau

IL PRESIDENTE f.f.  
f.to Avv. Patrizia Corona

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,  
oggi 7 giugno 2023.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO  
f.to Avv. Giovanna Ollà

Copia conforme all'originale

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO  
Avv. Giovanna Ollà